

LO STUDENTE MAGGIORENNE E' RESPONSABILE DEL DANNO FISICO CAUSATO A UN COMPAGNO?

(Cass. 31.1.2018 n. 2334)

Quando uno studente, all'interno dell'ambiente scolastico, subisce un danno fisico per opera di un altro studente, l'istituzione scolastica è civilmente responsabile per la cosiddetta *culpa in vigilando*, ai sensi dell'art. 2048 cod. civ.

Tuttavia, può accadere che lo studente autore della condotta dannosa abbia già raggiunto la maggiore età (situazione frequente nell'ultimo anno degli istituti superiori) ed abbia quindi la diretta responsabilità per le proprie azioni ed omissioni.

Di questo si occupa il caso che ora esaminiamo.

Il caso

Alla fine della lezione di educazione fisica, un'alunna inciampava in un tappetino sul pavimento della palestra, a seguito della spinta dei compagni (maggioirenni) che si accalcavano per uscire.

L'alunna subiva danni fisici e citava in giudizio per il risarcimento sia la docente di educazione fisica, sia l'istituto scolastico ed il M.I.U.R..

In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il Ministero a risarcire i danni.

In secondo grado, invece, la Corte d'Appello negava che il Ministero fosse responsabile ai sensi dell'articolo 2048, secondo comma, cod. civ., ritenendo invece che la responsabilità gravasse sull'alunna stessa e sui suoi compagni di classe, tutti i maggioirenni, sul presupposto che la norma invocata riguardasse soltanto i fatti illeciti commessi da minorenni.

La sentenza di Cassazione

Accogliendo parzialmente il ricorso, la Suprema Corte osserva che la Corte d'Appello aveva sostanzialmente equiparato la responsabilità dei precettori e insegnanti (2° comma dell'art. 2048) a quella dei genitori (1° comma dello stesso articolo).

Ne aveva quindi dedotto che anche la responsabilità degli insegnanti, come quella dei genitori, termini con il raggiungimento della maggiore età del

figlio o studente.

Secondo la Corte d'Appello, da tale momento non vi sarebbe più ragione per cui l'insegnante eserciti la vigilanza su persone ormai dotate di piena maturità e capacità di discernimento.

Precisa tuttavia la Cassazione che le due fattispecie indicate dall'art. 2048 non sono, in realtà, del tutto sovrapponibili.

Il primo comma disegna quella che tradizionalmente viene qualificata come responsabilità per *culpa in educando*, senza indicare che cosa genitori e tutori abbiano fatto od omesso di fare, dal momento che si tratta di una responsabilità omnicomprensiva.

Il secondo comma, invece, indica chiaramente che cosa non è stato fatto, ovvero la *vigilanza*.

Certamente, anche i genitori sono gravati di un onere di vigilanza dei figli minorenni, ma la vigilanza degli insegnanti è più specifica, in quanto riguarda il rapporto di insegnamento che intercorre con gli "allievi e apprendisti".

Questo fatto - prosegue la Suprema Corte - è sufficiente per escludere che il raggiungimento della maggiore età estingua l'onere della vigilanza, poichè il soggetto non cessa di essere allievo o apprendista, e quindi non cessa di essere sottoposto a quella vigilanza che è necessaria per l'attività di insegnamento/addestramento cui si riferisce l'art. 2048, comma 2.

Fatta questa precisazione, la Corte aggiunge tuttavia che la maggiore età dell'allievo incide comunque sul *grado* di responsabilità dell'insegnante; come già osservato in precedenti pronunce, la presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2048 non è assoluta - come se si trattasse di responsabilità oggettiva - ma configura una responsabilità soggettiva aggravata in ragione dell'onere di fornire la prova liberatoria, onere che risulta assolto con l'esercizio di una vigilanza "*adeguata all'età e al normale grado di comportamento degli affidati.*"

In altre parole, il grado di vigilanza può definirsi "*inversamente proporzionale all'età anagrafica*" degli studenti.

Conclude quindi la Suprema Corte che, pur sussistendo la responsabilità dell'insegnante per il fatto compiuto dall'allievo maggiorenne, *"in ultima analisi l'età maggiorenne incide comunque sul contenuto dell'onere probatorio dell'insegnante, in quanto la dimostrazione da parte sua della maggiore età dell'allievo - al di fuori, come si è appena ripetuto, di condotte specificamente correlate ad un insegnamento tecnico - deve ritenersi ordinariamente sufficiente per provare che l'evento dannoso ha costituito un caso fortuito, essendo stato posto in essere da persona non necessitante di vigilanza alcuna in quanto giunta ad una propria completa capacità di discernimento, persona che pertanto - essendo ben consapevole delle sue conseguenze - non era prevedibile che effettuasse una siffatta condotta"*.

Per questi motivi, la Cassazione rinvia la causa al giudice d'appello, ordinandogli di valutare se nel concreto caso in esame ricorresse il caso fortuito come fonte causale del sinistro, nel senso che potesse presumersi la capacità di autonomo discernimento degli studenti coinvolti (maggioirenni o comunque assai prossimi alla maggiore età).

d.m.